

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4047

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **D’ALESSANDRO**

Istituzione della Giornata del Risorgimento italiano

*Presentata il 21 settembre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! Il Risorgimento è stato il periodo della storia italiana durante il quale, riunendo gli stati pre-unitari, l’Italia ha conseguito la propria indipendenza e unità nazionale. Il Risorgimento è stato il risultato di un lungo processo, condizionato dai passaggi precedenti e a essi inevitabilmente legato, ma anche il frutto dell’iniziativa perspicace di quanti, superando molti ostacoli, riuscirono, infine, a unificare territori e popolo.

Oggi, anche attraverso la memoria dei fatti e la comprensione del significato degli eventi della storia risorgimentale italiana, purtroppo poco conosciuti soprattutto dai nostri giovani, è necessario riaffermare e consolidare il sentimento di identità nazionale.

L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di riconoscere il 20 settembre quale Giornata del Risorgimento italiano per la celebrazione degli avvenimenti che nel corso del XIX secolo portarono alla nascita dell’Italia come unica entità statale. Il 20 settembre è riconosciuto simbolicamente come giorno in cui il Risorgimento si compie in maniera definitiva con la presa di Roma da parte delle truppe del regno.

Con la presente proposta di legge si invitano le amministrazioni pubbliche a farsi promotrici, in particolare nelle scuole, dell’organizzazione di iniziative volte a commemorare e a celebrare gli eventi che nel corso del Risorgimento portarono all’unità d’Italia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il 20 settembre, anniversario della « presa di Roma », quale « Giornata del Risorgimento italiano », considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni, di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione sul Risorgimento e sulla sua valenza nella storia italiana.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

